



Schema riepilogativo aggiornato sulla prescrivibilità di farmaci nel S.S.N

Data 26 ottobre 2001
Categoria professione

(Di Marco Venuti) aggiornato il 24.09.2001

Un farmaco può essere prescritto ad un paziente per una indicazione che può o meno essere contemplata dalla scheda tecnica del farmaco stesso, a seconda delle situazioni e con diverse modalità.

1. Se la scheda tecnica non contempla l'indicazione per la quale il farmaco viene proposto, esso non può essere prescritto a quel paziente a meno che il "medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale"; in questo caso il paziente stesso deve essere informato e deve rilasciare il suo consenso informato (legge 94/98, articolo 3, comma 2). In nessun caso il farmaco può essere prescritto a carico del SSN (legge 94/98, articolo 3, comma 4). Unica deroga a questa normativa è quella riguardante i "farmaci innovativi" (legge 648/96, articolo 1, comma 4), la cui prescrizione è comunque riservata a centri specialistici.

2. Se la scheda tecnica contempla l'indicazione per la quale il farmaco viene proposto, esso è prescrivibile a carico del SSN se farmaco di fascia A o B (tenendo comunque conto di eventuali "note" CUF limitative) e prescrivibile su "ricetta personale" se di fascia C (o di fascia A o B con "nota" CUF che ne impedisca la prescrizione in quel determinato caso in quanto non rientrante nei parametri).

Unica eccezione a questa regola è la prescrizione, a carico del SSN, di farmaci di fascia C quando essi vengano prescritti a soggetti titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, con attestazione da parte del medico di base della "comprovata utilità terapeutica per il paziente" (legge 203/00).

I farmaci prescrivibili a carico del SSN sono soggetti, inoltre, alla possibilità di multiprescrizione, nel caso vengano prescritti a pazienti titolari di esenzione per patologia.

I pazienti titolari di esenzione per patologia ai sensi della vecchia normativa (Decreto Ministero della Sanità 1.2.91e successive integrazioni) hanno diritto alla multiprescrizione dei farmaci espressamente contemplati dall'esenzione per patologia stessa.

I pazienti titolari di esenzione per patologia ai sensi della nuova normativa (Decreto Ministero della Sanità 28.5.99) hanno diritto alla multiprescrizione per tutti i farmaci destinati al trattamento delle patologie per le quali il paziente ha l'esenzione (decreto legislativo 124/98, articolo 3, comma 9).

Per quanto concerne la multiprescrizione, il decreto-legge n° 347 del 18 settembre 2001 limita la multiprescrizione ad un massimo di tre pezzi per ricetta, e la prescrizione non può comunque superare i sessanta giorni di terapia.

Un'ulteriore variabile entrerà in vigore dal 1° novembre 2001: da tale data, infatti, i medicinali non coperti da brevetto saranno rimborsati fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile. Il medico, nel prescrivere questi farmaci, aventi un prezzo superiore al minimo, dovrà valutare se apporre o meno, sulla prescrizione, adeguata indicazione con la quale impedire al farmacista di sostituire il farmaco prescritto con un medicinale generico uguale, avente prezzo più basso. Qualora il medico apponga indicazione di non sostituibilità del farmaco, oppure, in assenza di questa, quando l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, sarà a carico dell'assistito la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto (decreto-legge n° 347 del 18 settembre 2001).

Facsimile di consenso informato per la prescrizione di medicinali prodotti industrialmente per un'indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata

Il sottoscritto sig. dichiara di essere stato dettagliatamente e comprensibilmente informato dal Dott. sulla necessità di impiego del farmaco per una indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata in scheda tecnica.

Egli è stato anche informato di non poter essere utilmente trattato con altri medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione.

Egli è stato anche informato che l'impiego del farmaco proposto è noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.

Li,.....

Firma del Medico

Firma del Paziente